GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 24

Adunanza 5 giugno 2012

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI OGLIANICO - VARIANTE PARZIALE N. 3 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 449 – 20868/2012.

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, presso la Sala del Consiglio Provinciale - P.zza Castello, 205 - Torino, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, PIERGIORGIO BERTONE, UGO PERONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

E' assente l'Assessore MARCO BALAGNA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia

Premesso che per il Comune di Oglianico:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di Revisione del P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 22-13300 del 15 febbraio 2010;
- ha approvato due Varianti Parziali al vigente P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 21 del 27 aprile 2012, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17, L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 10/05/2012 (pervenuta il 15/05/2012), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal citato settimo comma; (*Prat. n.* 034/2012);

<u>i dati socio-economici e territoriali</u> che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.221 abitanti al 1971; 1.238 abitanti al 1981; 1.209 abitanti al 1991; 1.293 abitanti al 2001 e 1.448 al 31 dicembre 2010, dati che evidenziano un trend demografico 1971/2010 in incremento del 15,7%;

- superficie territoriale di 630 ettari di pianura, dei quali il 99% presenta una superficie con pendenza inferiore al 5%; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 366 ettari appartengono alla Classe II^, pari a circa il 58% della superficie comunale. E' altresì interessato dalla presenza di aree boscate su una superficie di 3,5 ettari;
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n. 7 denominato "Rivarolo" di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale "... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa."; nel suddetto Ambito sono compresi i Comuni di Barbania, Bosconero, Busano, Ciconio, Feletto, Front, Lombardore, Lusigliè, Favria, Ozegna, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Salassa e Vauda Canavese;
- non risulta compreso in alcuna polarità e gerarchie territoriali di cui all'articolo 19 delle N.d.A. del PTC2;
- il PTC2, ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 delle N.d.A. <u>non</u> inserisce il Comune in un Ambito di Diffusione Urbana;
- il centro storico è classificato dal Piano Territoriale Regionale e dal PTC2, di tipo D;
- infrastrutture per la mobilità:
 - è attraversato dalla Strada Provinciale n. 35;
 - · è interessato dal progetto di variante al tracciato della ex S.S. n. 460, proposto dalla Provincia, oggetto di Accordo di Programma con i Comuni di Lombardore, Front e Favria:
- è attraversato dalla ferrovia "Canavesana" Torino-Rivarolo-Pont Canavese;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 21 del 27 aprile 2012 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone il recepimento nella strumentazione urbanistica della normativa regionale sulle attività di somministrazione di alimenti e bevande (già tradotta a livello locale con l'approvazione dei "criteri regionali"), contestualmente alla generale riorganizzazione di carattere formale degli elaborati di PRG e dell'articolato normativo del Piano in materia di commercio in sede fissa. Le modifiche proposte sono recepite dall'elaborato H, di "Disciplina del commercio al dettaglio in sede fissa", avente quale allegato la "Perimetrazione dell'addensamento storico rilevante A1" e dall'integrazione del corpo normativo con il Titolo III "Commercio al dettaglio in sede fissa".

La documentazione verifica, inoltre, sia il rispetto dei parametri di cui al settimo comma dell'articolo 17, L.R. 56/77, la conformità con i Piani sovraordinati (PTR, PPR e PTC2) e la compatibilità con le condizioni di rischio idrogeologico e con il Piano di Zonizzazione Acustica, non intervenendo sugli stessi. La Variante riporta altresì le motivazioni dell'esclusione dell'assoggettamento al processo di Valutazione Ambientale Strategica.

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei

confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 29/06/2012;

visto il parere del Servizio Urbanistica in data 28/05/2012;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

visto l'articolo 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

DELIBERA

- 1. di esprimere, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. del Comune di Oglianico, adottato con deliberazione C.C. n. 21 del 27 aprile 2012, giudizio di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";
- **2. di dare atto** che rispetto al suddetto Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. non sono formulate osservazioni;
- **3. di trasmettere** al Comune di Oglianico la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmato.

Il Segretario Generale f.to B. Buscaino Il Presidente della Provincia f.to A. Saitta